

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1997, n.203

Regolamento concernente: "Disposizioni relative all'applicazione dell'art.138 del Codice della Strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione"

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Visto l'art.2, III comma, lett.a) della legge regionale 7.1.1997, n.1, recante: 'Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
Visto l'art.138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.371 del 19 dicembre 1985;
Considerato che il Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre 1997, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente regolamento, recante: 'Disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 138 del codice della strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione

TITOLO I

Norme per l'accertamento dei requisiti necessari alla guida, per l'esame di idoneità e il rilascio della patente di guida di servizio al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda

Art. 1

Competenze

1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda provvede, in applicazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazioni, nei riguardi dei conducenti dei veicoli in dotazione al suddetto Corpo, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'approvazione dei programmi e ai piani di studio, all'esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della patente di servizio, nonché all'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti dagli articoli successivi.

Art. 2

Patente di guida

1. La patente di guida rilasciata dal Servizio generale di programmazione e controllo degli interventi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, conforme al modello F.V.A./1 allegato al presente regolamento, è articolata nelle seguenti categorie:

- I - Motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 Kg. di massa complessiva non superiore a 1.300 Kg.;
- II - Motoveicoli, esclusi motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a T. 3,5 ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non eccede la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate
- III - Autoveicoli, esclusi quelli della IV ctg., di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., anche se trainanti un rimorchio leggero;
- IV - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
- V - Autoveicoli appartenenti alle categorie II, III, IV, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della IV ctg., altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della III ctg.

Art. 3

Rilascio della patente di guida

1. La patente di servizio per la conduzione dei veicoli indicati all'art.1 viene rilasciata al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in possesso di patente civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, secondo la tabella di cui all'art.13, comma 1, oppure dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione così come previsto dall'art.7 del presente regolamento.

2. Per ottenere il passaggio dalla patente civile alla corrispondente patente di servizio occorre:

- a) domanda in carta semplice ai Coordinatori di Servizio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competenti per le rispettive giurisdizioni territoriali, con le generalità del richiedente e dichiarazione dello stato di servizio;
- b) fotocopia autenticata della patente civile di guida in corso di validità.

3. Per il conseguimento della patente di servizio per il personale non provvisto di patente civile corrispondente è necessario:

- a) iscrizione e partecipazione all'apposito corso di cui all'ar.6;
- b) superamento dell'esame di cui all'art.7.

Art. 4

Condizioni per la guida dei veicoli di servizio

1. La patente di servizio III, IV e V ctg. è rilasciata al personale forestale dopo il compimento del 21° anno di età e su espressa richiesta del responsabile del Servizio cui il dipendente appartiene.

Art. 5

Accertamento requisiti fisici e psichici

1. Per il rilascio della patente di servizio è ritenuto valido l'accertamento medico svolto all'atto del rilascio della patente civile dalle strutture competenti previste dal Codice della strada. Alla scadenza di queste ultime patenti il personale forestale interessato dovrà presentare, entro 15 giorni, copia autenticata della propria patente civile rinnovata così da poter procedere al rinnovo anche di quella di servizio senza ulteriori visite mediche. Per il rilascio della patente a seguito di esame, l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa per la corrispondente civile viene effettuato dalla Azienda Sanitaria Locale della residenza del candidato ovvero da Ufficiale Militare medico o altra struttura sanitaria abilitata al rilascio di siffatto documento.

Art. 6

Insegnamento teorico ed esercitazioni di guida

1. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida, formanti programma di specifico corso, devono essere tenute da insegnanti e da istruttori di provata capacità nominati dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A.. Il programma verrà stabilito dallo stesso servizio in armonia con quelli adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta 'Scuola Guida' come stabilito all'art.122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) secondo le modalità di cui al comma 2, dell'art.334 del DPR 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada). L'allievo, nel periodo in cui risulta iscritto al corso per il conseguimento della patente di servizio, è autorizzato, durante le esercitazioni, a guidare veicoli appartenenti alla categoria per cui si presenta all'esame, purché munito di autorizzazione da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. da cui dipende ed abbia al suo fianco un collega con patente della categoria richiesta per la guida del veicolo, conseguita da almeno 10 anni, ovvero in possesso di patente di categoria superiore.

Art. 7

Esame per il conseguimento della patente di servizio

1. Agli esami è ammesso il personale che ha frequentato l'apposito corso secondo quanto stabilito all'art.6. L'esame comprende le seguenti prove:

- a) prova teorica;
- b) prova pratica di guida su un veicolo della categoria di patente che deve essere rilasciata. I mezzi su cui viene effettuata la prova pratica sono esenti dal doppio comando;
- c) prova pratica di manutenzione ordinaria del veicolo;
- d) prova pratica d'uso sulle attrezzature sul veicolo.

2. I voti, per ciascuna delle prove previste al precedente comma 1, sono espressi in decimi. Il candidato risulta idoneo alla guida, per la patente richiesta, qualora abbia conseguito una votazione media complessivamente non inferiore a sette decimi e, per ogni singola prova, non abbia conseguito votazioni inferiori a sei decimi.

Art. 8

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di guida di servizio è composta dal Coordinatore del Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., con funzioni di Presidente, da un funzionario dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e da un funzionario dell'Assessorato della difesa dell'ambiente con qualifica funzionale non inferiore alla VII.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio generale di coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A..

3. Nell'ipotesi di mancata designazione del funzionario dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile, il medesimo è sostituito da un funzionario dell'Assessorato dei trasporti provvisto di laurea in ingegneria.

4. Per ogni membro della Commissione è previsto almeno un membro supplente.

5. La Commissione esaminatrici ed il segretario sono nominati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

6. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri.

7. Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione dei membri ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 9

Ripetizione dell'esame

1. I candidati che non hanno superato le prove d'esame e che sono dichiarati non idonei alla guida dei veicoli di servizio possono ripetere le prove, trascorsi 30 giorni dall'esame negativo.

2. In caso di eventuale ulteriore esito negativo l'esame non può essere ripetuto prima che siano trascorsi sei mesi.

Art. 10

Processo verbale

1. Per ciascun candidato dichiarato idoneo deve essere redatto un processo verbale come da modello allegato al presente regolamento Mod. F.V.A./.

2. Detta documentazione deve essere inviata al Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. corredata dal certificato di idoneità psico-fisica e 2 fotografie in bianco e nero, formato tessera, in divisa e a capo scoperto.

Art. 11

Sospensione della patente di guida

1. La sospensione può essere disposta dal Coordinatore del servizio di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., a seguito di accertamenti di competenza su segnalazione dei coordinatori di servizio degli Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. o dalle autorità di Pubblica sicurezza, quando il conducente nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato danni a persone o cose per imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme di gestione o di impiego di automezzi di servizio.

2. La patente di guida è sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorre nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo n.285 del 1992 e del DPR n.495 del 1992 per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme stabilito.

3. La sospensione della patente di servizio, per i casi previsti al comma 2, può avere la durata massima di un anno.

4. La sospensione dà luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dal Coordinatore del Servizio di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A..

5. Decorso il periodo di sospensione il titolare potrà essere sottoposto ad accertamenti tecnico - psicofisici su disposizioni del dirigente sopraccitato.

6. La patente di guida di servizio è altresì sospesa dal dirigente suddetto qualora sia stata sospesa la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art.222 del decreto legislativo n.285 del 1992.

7. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la sospensione della patente di guida civile al Coordinatore del C.F.V.A. per i provvedimenti conseguenti.

Art. 12

Revoca o declassamento della patente di guida

1. Il provvedimento di revoca della patente di servizio viene disposto dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., su segnalazione dei Coordinatori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. di appartenenza, quando il titolare non abbia più i requisiti psicofisici oppure cessi d'appartenere al Corpo per qualsiasi motivo.

2. La patente di guida è altresì revocata dal Servizio generale di cui al comma 1 allorché sia stata revocata la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dall'art.222 del decreto legislativo n.285 del 1992.

3. La distruzione della patente revocata sarà effettuata, mediante incenerimento, dal Coordinatore del Servizio di cui al comma 1 che redigerà apposito verbale di distruzione, inviandone copia al Comandante del C.F.V.A..

4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato la può riconseguire a seguito di esame e con il possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di nuova patente.

5. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la revoca o il declassamento della patente di guida civile al Coordinatore del Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo, degli interventi del C.F.V.A. per i provvedimenti conseguenti.

Art. 13

Conversione della patente di guida e viabilità

1. I titolari di patenti civili previste dal vigente Codice della strada possono ottenere le corrispondenti patenti di servizio secondo il seguente schema:

PATENTE CIVILE	PATENTE DI SERVIZIO
PATENTE A	PATENTE I' ctg.
PATENTE B	PATENTE II' ctg.
PATENTE C	PATENTE III' ctg.
PATENTE D	PATENTE IV' ctg.
PATENTE E	PATENTE V' ctg.

2. La patente di guida di servizio ha la validità prevista per le corrispondenti patenti civili.

TITOLO II

Norme per l'accertamento dei requisiti dei veicoli in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda

Art. 14

Competenza

1. La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente - Coordinamento generale del C.F.V.A. mediante il Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., provvede direttamente nei riguardi dei veicoli di servizio in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:

- agli accertamenti tecnici;
- all'immatricolazione;
- al rilascio dei documenti di circolazione;
- al rilascio delle targhe di riconoscimento.

Art. 15

Immatricolazione

1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli di servizio assegnati al Corpo, i Coordinatori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. inoltreranno domanda al Coordinamento del Servizio generale superiore, allegando la seguente documentazione tecnica:

- foglio matricolare contenente tutti i dati caratteristici dell'automezzo in conformità al mod. F.V.A./2 allegato al presente regolamento;
- certificato di omologazione oppure, in alternativa, certificato di omologazione- approvazione tecnica locale;

- c) dichiarazione di conformità (a veicoli del tipo omologato): solo nel caso di autotelai successivamente allestiti;
- d) copia fotostatica del modello "D.G.M.C." di approvazione del tipo omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione;
- e) libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. (nel caso di autogrù, etc.).

2. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) debbono essere prodotti in originale. Detti atti vengono conservati dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. per essere resi disponibili qualora, nell'ipotesi di alienazione del mezzo al termine del suo ciclo operativo, questo dovesse essere reimmatricolato presso il P.R.A. con targa civile.

3. Il Coordinatore del Servizio generale di cui al comma 2 verifica la correttezza e la congruità dei valori riportati precedentemente illustrati, con i dati contenuti nella documentazione di cui alle lettere b), c) e d) e procede all'attribuzione agli automezzi e ai rimorchi della targa C.F.V.A., associandole al numero di telaio. Non è prevista l'apposizione della targa ripetitrice sui rimorchi.

4. Per i veicoli già immatricolati con targa civile, ai fini dell'immatricolazione di servizio, la documentazione di cui al comma 1, è sostituita dalla copia conforme della carta di circolazione. Le targhe civili sostituite saranno successivamente riconsegnate all'Ufficio del P.R.A. per la cancellazione dei veicoli in quei registri.

5. Conseguentemente il Settore Economato dell'Assessorato degli enti locali finanze ed urbanistica, trasmetterà al Corpo Forestale e di V.A. tutti gli atti relativi ai veicoli assegnati al C.F.V.A. per l'espletamento dei compiti d'istituto per i quali si dovrà procedere alla nuova immatricolazione e targazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 16

Registro automobilistico

1. Le targhe utilizzate sono registrate nell'apposito Registro automobilistico del Coordinamento generale del C.F.V.A. tenuto dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A.. In detto Registro è trascritta la totalità degli automezzi immatricolati C.F.V.A. in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

2. Il Registro automobilistico riporta per ogni veicolo trascritto tutti i dati contenuti nel foglio matricolare, il numero di targa e la data di immatricolazione.

3. Il Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. di cui al comma 1 provvede al rilascio della carta di circolazione che dovrà essere esibita agli organi preposti al controllo ogni qualvolta richiesto.

4. Unitamente alla carta di circolazione e alle targhe di riconoscimento, viene consegnato il tagliando di Assicurazione RC..

Art. 17

Verifiche periodiche

1. Il Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1 sono soggetti a verifica tecnica periodica secondo le seguenti modalità:

- a) veicoli con peso totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate: ogni anno;
- b) veicoli con peso totale a terra inferiore alle 3,5 tonnellate: ogni 5 anni.

A tal fine potranno essere organizzati collaudi presso le sedi dei Coordinamenti del Servizio Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A.: previa richiesta scritta al Coordinamento del Servizio generale di cui al comma 1.

2. Le verifiche tecniche di cui al presente articolo possono essere effettuate sia dal personale dipendente dall'Amministrazione regionale – Autoparco, sia tramite personale esterno tecnico.

3. Di ogni veicolo verificato dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo o relazione sostitutiva con indicazione dei controlli effettuati.

4. L'inosservanza delle scadenze previste per le revisioni periodiche comporta il ritiro della carta di circolazione.


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 16 ottobre 1997

Palomba

Registrato alla Corte dei Conti – Sezione per la Regione Sarda – Addì 12 dicembre 1997 – Registro n.3 – Presidenza della Giunta regionale – Foglio n.174.

Modello F.V.A./1 Esterno

Conferme di validità periodiche		<p data-bbox="1018 465 1430 528"><i>Repubblica Italiana</i> Regione Autonoma della Sardegna</p> <div data-bbox="1050 600 1334 689">The emblem of the Region of Sardinia, featuring a shield with four quadrants, each containing a different symbol, surrounded by a decorative border.</div> <p data-bbox="976 763 1477 797"><i>Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale</i></p> <p data-bbox="963 902 1493 965">Patente di guida di servizio per i veicoli del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale</p> <p data-bbox="1350 1070 1501 1099">(Mod.V:F:A/1)</p>



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Regionale Difesa Ambiente
Coordinamento Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Processo Verbale n°

L'anno millenovecentonovantanove

del mese di

addì

La Commissione, visto che

Il Sig.		nato a
Il	Codice fiscale	gruppo sanguigno
in possesso di patente civile	Cat.	N°
rilasciata dalla Prefettura	di	il

è risultato idoneo alla visita medica ed ha superato favorevolmente l'esame teorico pratico di guida,

Lo abilita

alla conduzione di veicoli in dotazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, come individuati all'art.1 del Regolamento di cui sopra, per la categoria _____ descritta dall'art.2 del Regolamento medesimo.

La Commissione

Il Presidente _____

I Membri _____

N.B. _____ VERBALE DUE FOTOGRAFIE IN DIVISA, IN BIANCO E NERO E A CAPO SCOPERTO.



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Regionale Difesa Ambiente
Coordinamento Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

C.F.V.A.

Foglio matricolare per l'automezzo targato:

Già targa civile		Fabbricazione (nazionale, estera)
------------------	--	-----------------------------------

Marca

Tipo

Categoria

Automezzo nuovo

Anno di fabbricazione

Dichiarazione di conformità	N°	del / /	
Certificato d'origine	N°	del / /	
telaio	N°	Motore	N°


tipo struttura

MOTORE

Tipo

tempi, combustibili:

cilindri:		cilindrata in cm:	
potenza max KW		tipo potenza	
giri/min.		potenza fiscale	



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Regolamento di attuazione alle disposizioni di cui all'art.138 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni.

MODELLO F.V.A. / 5

TARGHE DI RICONOSCIMENTO

VEICOLI IN DOTAZIONE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDA

- OMISSIS -